

LEGGE 25 ottobre 1977 n. 881

(*pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 333 del 7 dicembre 1977 - S.O.*)

RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PATTO INTERNAZIONALE RELATIVO AI DIRITTI ECONOMICI, SOCIALI E CULTURALI, NONCHÉ DEL PATTO INTERNAZIONALE RELATIVO AI DIRITTI CIVILI E POLITICI, CON PROTOCOLLO FACOLTATIVO, ADOTTATI E APERTI ALLA FIRMA A NEW YORK RISPETTIVAMENTE IL 16 E IL 19 DICEMBRE 1966.

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato

Il Presidente della Repubblica

promulga la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali, adottati e aperti alla firma a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966:

- a) patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali;
- b) patto internazionale relativo ai diritti civili e politici;
- c) protocollo facoltativo al patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità rispettivamente agli articoli 27, 49 e 9 degli atti stessi.

Art. 3

L'espressione, "*arrestation ou détention illegales*" contenuta nel paragrafo 5 dell'articolo 9 del patto relativo ai diritti civili e politici, deve essere interpretata come riferita esclusivamente agli arresti o detenzioni contrarie alle disposizioni del paragrafo 1 dello Stesso articolo 9.

Art. 4

L'ultima frase del paragrafo 1 dell'articolo 15 del patto relativo ai diritti civili e politici "*Si postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le delinquant doit en bénéficier*" deve essere interpretata come riferita esclusivamente alle procedure ancora in corso. Conseguentemente, un individuo già condannato con sentenza passata in giudicato non potrà beneficiare di una legge, che posteriormente alla sentenza stessa, prevede la applicazione di una pena più lieve.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.